

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 136.

Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare, gli articoli da 1 a 5, e l'allegato A;

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'articolo 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, e successive modificazioni, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Vista la nota MSC/Circ. 1089 del 6 giugno 2003, con la quale l'Organizzazione internazionale marittima invitava i Governi aderenti alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, ad adottare misure atte a prevenire pratiche fraudolente per l'emissione di certificati adeguati;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, concernente l'attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, recante regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:

a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;

b) delle navi da pesca;

c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;


d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle sue articolazioni centrali individuate secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211;



b) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 2, del codice della navigazione e dell'articolo 2, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

c) autorità marittima: gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di mare;

d) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed è in possesso di un certificato, se richiesto dall'abilitazione posseduta, conforme ai requisiti riportati nell'allegato I;

e) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave;

f) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;

g) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione qualificato in conformità al capitolo II dell'allegato I;

h) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave, se il comandante non è in grado di esercitarlo;

i) allievo ufficiale di coperta: un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;

l) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;

m) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in macchina qualificato in conformità al capitolo III dell'allegato I;

n) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave, se il direttore di macchina non è in grado di esercitarla;

o) allievo ufficiale di macchina: un membro dell'equipaggio che svolge attività formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;

p) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;

q) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta;

r) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina;

s) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione;

t) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

u) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;

v) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati alla rinfusa, in base al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (IBC code);

z) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);

aa) nave gasiera: la nave, costruita od adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code);

bb) nave da passeggeri: la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di più di dodici passeggeri;

cc) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce od altre risorse vive del mare;

dd) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali od in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote;

ee) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimità della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

ff) potenza di propulsione: la potenza di uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;

gg) norme radio: le norme radio, relative al servizio mobile marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;



hh) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, a discrezione dei singoli Stati membri e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

ii) Convenzione STCW: la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, nella sua versione aggiornata;

ll) annesso alla Convenzione STCW: il documento allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

mm) codice STCW: il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

nn) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

oo) compagnia di navigazione: la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'armatore od il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilità inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi così tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente decreto;

pp) certificato adeguato: un certificato rilasciato e convalidato, di cui all'annesso alla Convenzione STCW, dalla amministrazione italiana competente, conformemente al presente decreto legislativo, che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica ed a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;

qq) attestato di addestramento conseguito: qualsiasi documento valido, diverso da un certificato adeguato, rilasciato dall'amministrazione italiana competente o da istituti, enti e società autorizzate dall'amministrazione italiana competente, che dimostri l'avvenuto addestramento prescritto;

rr) funzioni: una serie di compiti, servizi e responsabilità, come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;

ss) servizio di navigazione: il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;

tt) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione italiana competente in conformità delle disposizioni del presente decreto;

uu) Paese terzo: il Paese che non è uno Stato membro dell'Unione europea;

vv) convalida: il documento di riconoscimento emesso dall'autorità competente di uno Stato membro;

zz) riconoscimento: l'accettazione da parte dell'autorità italiana competente del certificato adeguato o del certificato rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione STCW;

aaa) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato o di un altro certificato;

bbb) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;

ccc) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese;

ddd) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;

eee) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.

Art. 3.

Autorità competenti

1. Le autorità marittime rilasciano, secondo il riparto di competenze di cui all'articolo 124 del codice della navigazione, i certificati adeguati, redatti su carta valori, con oneri a carico del richiedente, ad eccezione dei certificati di cui ai commi 3, 4 e 5.

2. Le autorità marittime di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), rilasciano, sulla base della documentazione di cui all'articolo 6, comma 4, presentata dal lavoratore marittimo, l'attestato di addestramento conseguito in conformità al punto 6 dell'allegato IV.

3. Il Ministero della salute rilascia gli attestati di addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I.

4. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati adeguati di cui al capo IV dell'allegato I.

5. Le rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione, rilasciano la convalida, redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente, attestante il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi del presente decreto legislativo.

6. Le autorità competenti di cui ai commi 2, 4 e 5 provvedono altresì al rinnovo dei certificati adeguati.



Art. 4.

Certificato

1. Un certificato è qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima conformemente all'articolo 7 ed ai requisiti di cui all'allegato I.

Art. 5.

Formazione ed abilitazione

1. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I.

2. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, siano in possesso di un certificato o di un certificato adeguato.

3. L'Amministrazione assicura che i membri dell'equipaggio, che devono essere abilitati in conformità alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni di cui al presente decreto.

4. L'Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute comunicano alla Commissione europea le disposizioni adottate nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 6.

Disposizioni generali in materia di addestramento

1. L'addestramento dei lavoratori marittimi è disciplinato ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'Amministrazione.

2. L'Amministrazione, con uno o più decreti, disciplina:

a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato adeguato;

b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi.

3. I decreti di cui al comma 2, lettera b), stabiliscono, altresì:

a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalità di svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;

b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che è formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attività di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo

di addestramento ed aver ricevuto, se l'addestramento è effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed ha maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;

c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione è composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione, maturare, se l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione;

d) la conoscenza da parte di ciascun istruttore del programma e degli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento nonché, qualora l'addestramento sia effettuato con l'ausilio di simulatori, l'obbligo di formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori, oltre al possesso di sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;

e) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni davanti alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico;

f) che la commissione sia composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste;

g) che prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore riceva un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione ed abbia maturato, se l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.

4. Gli istituti, gli enti e le società di cui al comma 1 rilasciano l'attestato dell'addestramento conseguito a chi ha superato l'esame di cui al comma 3, lettera c).


5. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.

6. L'Amministrazione controlla che le attività di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e società di cui al comma 1, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.

7. Ai fini di cui al comma 6, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualità che identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

8. Ad intervalli non superiori a cinque anni, l'Amministrazione effettua una valutazione della gestione del sistema di addestramento, al fine di verificare l'efficacia e la coerenza delle norme di qualità e dei relativi controlli.

9. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 8, l'Amministrazione trasmette alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.



10. Le spese derivanti dalle attività espletate dall'Amministrazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e società di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresì a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attività di controllo.

11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative e di controllo e le relative modalità di versamento.

12. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4-2 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.

Art. 7.

Certificati e convalide

1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, i comuni di guardia di coperta e di macchina, i radioperatori e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, deve essere in possesso di un certificato adeguato rilasciato o di un certificato convalidato da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.

2. Il certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 1, è rilasciato al lavoratore marittimo in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro dei trasporti del 30 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2008.

3. Il certificato adeguato riporta la sola indicazione della regola di cui alla Convenzione STCW relativa alla abilitazione prevista dal decreto di cui al comma 2, pos seduta dal lavoratore marittimo e le eventuali limitazioni.

4. In applicazione delle modalità di rinnovo di cui all'allegato IV, al lavoratore marittimo è rilasciato l'attestato di addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato VII.

5. L'attestato di addestramento conseguito è parte integrante del certificato adeguato e da esso, in caso di mancanza di addestramento specifico richiesto, derivano le eventuali limitazioni alle abilitazioni conseguite come riportate sul certificato di cui al comma 3.

6. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, i relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 5, sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4.

7. A bordo delle navi battenti bandiera italiana il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se svolge funzioni del comandante, sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte del Trattato dello Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni è disciplinato dall'articolo 292-*bis* del codice della navigazione.

8. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina ed il relativo rinnovo hanno validità di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati.

9. I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta e di macchina non sono soggetti a scadenza.

10. I certificati di convalida di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 5, hanno la validità del certificato adeguato riconosciuto o fino a quando lo stesso non è revocato, sospeso od annullato e comunque non superiore a sessanta mesi.

11. I certificati di convalida di riconoscimento indicano la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili alle unità battenti bandiera italiana.

12. Il comandante della nave custodisce, in originale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorità della domanda di convalida dei certificati rilasciati da Stati membri o da Paesi terzi non ancora convalidati dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 5.

13. Per i radioperatori, il Ministero dello sviluppo economico rilascia un certificato adeguato separato nel quale è indicato che il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.

14. Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del certificato adeguato o della convalida è ammesso ricorso gerarchico.

Art. 8.

Requisiti della formazione

1. La formazione di cui agli articoli 5 e 6 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilità pratiche richieste nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio.

2. La formazione di cui al comma 1 è disciplinata con provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione della materie di rispettiva attribuzione.

Art. 9.

Viaggi costieri

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.

2. Con provvedimenti dell'Amministrazione possono essere determinate disposizioni più favorevoli in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri. I relativi provvedimenti sono comunicati alla commissione europea.



3. I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di uno Stato parte della Convenzione STCW adibite a viaggi costieri, prevedono requisiti di formazione, esperienza o di abilitazione equivalenti a quelli stabiliti per i marittimi italiani.

4. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi non rientrati nella definizione di viaggi costieri, di cui all'articolo 2, devono soddisfare i requisiti previsti dalla Convenzione STCW per la navigazione non costiera.

Art. 10.

Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

1. I certificati di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, sono conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI e sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni.

2. L'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, ciascuno per le materie di propria competenza:

a) individuano e comunicano alla Commissione europea, agli Stati membri ed ai Paesi terzi con i quali hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, eventuali pratiche fraudolente riscontrate;

b) forniscono la conferma per iscritto dell'autenticità dei certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione rilasciato, a richiesta dello Stato membro o del Paese terzo con il quale hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20.

Art. 11.

Norme di qualità

1. L'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, ciascuno per le materie di propria competenza, istituiscono con propri provvedimenti un sistema di norme di qualità che comprendono:

a) le modalità di controllo dell'attività di rilascio e rinnovo dei certificati adeguati e di convalida degli stessi, condotta da enti od agenzie indipendenti dalla pubblica amministrazione;

b) la gestione del sistema di abilitazione, i corsi ed i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli stessi o sotto la loro autorità, le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori;

c) le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti;

d) una valutazione indipendente, ad intervalli non superiori a cinque anni, condotta da esperti nel settore della certificazione di qualità non aventi interessi nell'attività di cui al comma 1, sulle conoscenze, le capacità di comprensione, le abilità e le competenze acquisite.

2. L'attività di valutazione e della gestione del sistema di abilitazione di cui al comma 1, prevede che:

a) le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste ed alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;

b) i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;

c) siano intraprese azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.

3. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 2, l'Amministrazione ed i Ministeri dello sviluppo economico, della salute, ciascuno per le materie di propria competenza, trasmettono alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.

Art. 12.

Norme sanitarie, rilascio e registrazione dei certificati

1. Per il rilascio di uno dei certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, hanno:

a) età non inferiore a quella prevista per ciascun certificato adeguato nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;

b) requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni;


c) effettuato servizio di navigazione e le attività di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;

d) sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW.

2. Per il rilascio degli attestati di addestramento di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sostengono, l'esame teorico-pratico in materia di primo soccorso sanitario, dopo la frequenza di corsi, definiti con decreto del Ministero della salute.

3. Il decreto di cui al comma 2, viene adottato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e disciplina i contenuti, metodi, mezzi di insegnamento, procedure di qualificazione dei docenti dei corsi e le relative norme di qualità.

4. Per il rilascio dei certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 4, i lavoratori marittimi devono possedere i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), e le conoscenze di cui alle regole IV/1, paragrafo 3, e IV/2 dell'annesso alla Convenzione STCW.



5. Presso l'Amministrazione opera il registro, anche elettronico, dei certificati adeguati rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, sul quale, per ogni certificato, sono annotati:

- a) il numero progressivo;
- b) le generalità del titolare;
- c) il codice fiscale del titolare;
- d) la data del rilascio;
- e) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;
- f) la scadenza, se prevista;
- g) il rinnovo, se previsto;
- h) eventuali limitazioni;
- i) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento;
- l) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;
- m) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.

6. Presso l'Amministrazione, opera il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17.

7. L'Amministrazione comunica le informazioni concernenti i certificati adeguati, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della Convenzione STCW ed alle compagnie che intendono verificare l'autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero l'imbarco a bordo di una nave.

Art. 13.

Rinnovo dei certificati adeguati

1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 1, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano, secondo le modalità stabilite dall'allegato IV, il certificato adeguato dimostrando la permanenza:

- a) dei requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
- b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.

2. I radioperatori, titolari di un certificato adeguato di cui all'articolo 3, comma 4, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza:

- a) dei requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
- b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato adeguato da rinnovare.

3. Il requisito di cui al comma 2, lettera b), è soddisfatto se l'interessato ha effettuato negli ultimi cinque anni uno o più periodi di navigazione, complessivamente non inferiori ad un anno, nelle funzioni corrispondenti al cer-

tificato da rinnovare ovvero ha svolto funzioni equivalenti a quelle corrispondenti al certificato da rinnovare per almeno un anno negli ultimi cinque. In caso contrario, per ottenere il rinnovo del certificato, l'interessato deve soddisfare una delle seguenti condizioni:

- a) aver effettuato un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni ritenute immediatamente inferiori prima di assumere le funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare;
- b) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato da rinnovare;
- c) aver completato con esito positivo un corso di aggiornamento.

4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radioperatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.

5. Con provvedimenti dei soggetti di cui all'articolo 3, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati:

- a) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonché di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative;
- b) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.

Art. 14.

Uso di simulatori

1. Le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-I/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte A dello stesso codice per ogni certificato indicato, si applicano:

- a) a tutte le attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;
- b) alla valutazione delle competenze previste dalla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;
- c) a qualsiasi dimostrazione di perdurante idoneità prescritta dalla parte A del codice STCW.

Art. 15.

Responsabilità delle compagnie di navigazione

1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle sue navi:

- a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato adeguato ovvero un certificato munito di convalida, in conformità alle disposizioni del presente decreto;
- b) l'equipaggio sia formato in conformità alle disposizioni in materia di tabella minima di sicurezza di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del presente decreto;



c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori marittimi siano conservati, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, e tenuti a disposizione ed includano, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;

d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in servizio su una nave, familiarizzino con i loro compiti specifici e con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave, rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;

e) l'equipaggio sia in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento.

2. La compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, nonché dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della nave.

3. La compagnia di navigazione fornisce al comandante della nave istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice, che indicano le strategie e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio appena imbarcato abbia la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei suoi compiti, prima che essi gli siano demandati. Tali strategie e procedure includono la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il lavoratore marittimo neoassunto abbia l'opportunità di conoscere:

a) l'equipaggiamento specifico che utilizzerà o farà funzionare;

b) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni necessarie per il corretto adempimento dei compiti assegnatigli;

c) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avrà la responsabilità di assicurargli la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.

Art. 16.

Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia

1. Gli ufficiali ed i comuni che disimpegnano servizio di guardia di navigazione ovvero servizio di guardia in macchina fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non più di due periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore.

2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo è riducibile a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non si protragga per più di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.

3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non è inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive è sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.

4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita dall'Amministrazione. Il comandante può delegare l'organizzazione del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina.

5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4, è effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108.

6. Gli orari di guardia sono affissi in un luogo facilmente accessibile.

7. Il comandante può disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneità al servizio delle persone impegnate.

8. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attività essenziali non sono rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale e non è stato possibile eseguire tali attività in precedenza, il comandante può disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.

Art. 17.

Dispensa

1. In caso di straordinaria necessità, anche dovuta ad accertata indisponibilità di lavoratori marittimi in possesso del certificato adeguato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorità consolare, se ciò non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, rilascia, su richiesta della compagnia, una dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, ad altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad esercitare la funzione immediatamente inferiore.

2. Qualora, per la funzione inferiore, non sia prescritto il possesso di un certificato adeguato, la dispensa è rilasciata a lavoratore marittimo la cui competenza ed esperienza siano equivalenti ai requisiti prescritti per la funzione da esercitare.

3. Se il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non possiede alcun certificato, è sottoposto ad una prova disciplinata con provvedimento dell'Amministrazione a dimostrazione che la dispensa può essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza adeguati per le mansioni assegnate. In tal caso, il comandante del porto o l'autorità consolare prescrivono che il comandante della nave, non appena possibile, attribuisca la funzione al lavoratore marittimo titolare della prescritta certificazione.



4. La dispensa non può essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radio operatore, se non con l'eccezione di quanto previsto dalle pertinenti norme che regolano il servizio radioelettrico di bordo.

5. La dispensa non è concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.

Art. 18.

Comunicazioni a bordo

1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono disponibili strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione verbale di sicurezza tra i membri dell'equipaggio, ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle disposizioni impartite.

2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti o dirette ad un porto di uno Stato membro, è stabilita e riportata, nel registro di bordo, una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo delle navi da passeggeri battenti bandiera italiana la lingua di lavoro stabilita è riportata nel giornale nautico. La compagnia ovvero il comandante, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo deve comprendere e, se del caso, impartire ordini ed istruzioni, nonché riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non è l'italiano, i piani e gli elenchi da affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro.

3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato in base al ruolo d'appello a fornire assistenza ai passeggeri in situazioni di emergenza, deve essere facilmente individuabile e dotato di sufficienti capacità di comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri:

a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;

b) capacità di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero ed il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;

c) capacità di comunicare in situazioni di emergenza con sistemi non verbali;

d) conoscenze del livello di informazione delle istruzioni di sicurezza fornite ai passeggeri nella loro madrelingua;

e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di emergenza vengono trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.

4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere battenti bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i comuni sono in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni.

5. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra in conformità al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS.

6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualità di Stato d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli ispettori, controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese membro osservino il presente articolo.

Art. 19.

Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione europea

1. I certificati adeguati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera pp), rilasciati da uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia.

2. Il riconoscimento dei certificati adeguati è limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed è corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con provvedimento dell'Amministrazione possono essere stabilite ulteriori limitazioni alle capacità, funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 9, o certificati alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato I, regola VII/I.

4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 7, con provvedimento dell'Amministrazione sono stabilite modalità per accertare che i lavoratori marittimi che chiedono il riconoscimento di certificati per le mansioni a livello direttivo posseggano un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.


Art. 20.

Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi

1. I lavoratori marittimi che non possiedono il certificato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera pp), relativo all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, sono autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera italiana, se è stata adottata, secondo la procedura di cui all'allegato II, lettera B), una decisione in merito al riconoscimento del loro certificato.

2. Ai certificati di convalida di riconoscimento di certificati adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

3. I Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, per le materie di competenza, che intendono riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un Paese terzo per prestare servizio a bordo di una nave battente bandiera italiana, presentano alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento.



4. La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di una Paese terzo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III, lettera A), entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

5. Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatto salvo l'allegato III, lettera B).

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 11, i lavoratori marittimi in possesso di certificati adeguati in corso di validità rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dai soggetti competenti di cui all'articolo 3, possono essere autorizzati, in caso di necessità, a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nonché da quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi previsti dalle normative in materia di servizio radioelettrico di bordo.

7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 12, la prova dell'avvenuta presentazione alle competenti autorità della domanda di convalida dei certificati adeguati di cui al comma 6, è custodita a bordo della nave ed ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 21.

Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo

1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall'articolo 1, sono soggette, mentre si trovano nei porti italiani, al controllo da parte degli ispettori, per verificare che i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo abbiano un certificato adeguato o ne siano stati debitamente dispensati.

2. Durante le ispezioni a bordo gli ispettori verificano che:

a) i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano in possesso di un certificato adeguato rilasciato ai sensi della Convenzione STCW, o ne siano stati validamente dispensati o che siano in possesso di un certificato di convalida di riconoscimento oppure forniscano prova documentale di aver presentato domanda di riconoscimento del certificato all'autorità dello Stato di bandiera;

b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera della nave.

3. Gli ispettori valutano, in conformità con le norme stabilite nella parte A del codice STCW, l'idoneità dei lavoratori marittimi in servizio sulla nave a svolgere il servizio di guardia, se ci sono fondati motivi per ritenere che tali norme non sono state osservate in una delle seguenti situazioni:

a) la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento od in un incaglio;

b) si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda od all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali;

c) la nave è stata condotta in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza, contravvenendo alle disposizioni in materia di manovra adottate dall'Organizzazione marittima internazionale od alle disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino;

d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;

e) un certificato è stato ottenuto con la frode od il possessore di un certificato non è la persona a cui questo è stato originariamente rilasciato;

f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la Convenzione STCW od il comandante, gli ufficiali od i comuni sono in possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha ratificato la Convenzione STCW.

4. Oltre a verificare il possesso dei certificati, gli ispettori valutano se richiedere ai lavoratori marittimi, anche ai fini della valutazione di cui al comma 3, la dimostrazione delle rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e di capacità di ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze.

5. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radiooperatori i testi aggiornati delle normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.

Art. 22.

Fermo

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, durante il controllo dello Stato di approdo le autorità competenti decidono il fermo nave se riscontrano una delle seguenti deficienze costituenti pericolo per le persone, le cose o l'ambiente:

a) il lavoratore marittimo non possiede il certificato adeguato ovvero il certificato né fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato alle autorità dello Stato di bandiera o non è stato validamente dispensato;

b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza prescritte dallo Stato di bandiera;

c) non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia in navigazione od in macchina prescritte alla nave dallo Stato di bandiera;

d) in turno di guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell'inquinamento marino;



e) non è stata comprovata l' idoneità professionale per i compiti imposti al lavoratore marittimo quanto alla sicurezza della nave ed alla prevenzione dell' inquinamento;

f) non è possibile assegnare, al primo turno di guardia all' inizio del viaggio ed ai turni di guardia successivi, persone sufficientemente riposata e comunque idonee al servizio.

Art. 23.

Illeciti amministrativi

1. L' armatore ovvero il comandante della nave che ammette a far parte dell' equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti è punito con la sanzione amministrativa di cui all' articolo 1178 del codice della navigazione.

2. Il comandante della nave che viola l' obbligo di regolare tenuta dei certificati è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 1.

3. L' armatore ovvero il comandante della nave che consente l' esercizio di una funzione per la quale è richiesto il certificato ad un lavoratore marittimo privo dello stesso ovvero privo della dispensa di cui all' articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa da 150 euro a 900 euro.

Art. 24.

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati.

a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55;

d) gli articoli 248, 249, 250, 251, 253, 253-bis, 256, 266, 267, 268, 270, comma 5, numero 1), lettere a) e b), e numero 2, lettere a), b) e d), 270-bis, comma 6, numero 1), lettere a), b) e c), 271, numero 1, lettera a), e numero 2, lettera b), 272, 298, commi 1 e 3, 299 e 300 del regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 luglio 2008, n. 141.

2. Sino all' entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007 e del decreto direttoriale 17 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2008.

Art. 25.

Modifiche

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministri dello sviluppo economico e della salute si può procedere ad integrare il presente decreto con le modifiche delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali di cui all' articolo 2, comma 1, lettere z), aa), dd), gg) ed mm), che nel frattempo siano entrate in vigore e siano state integrate dalla Commissione europea nella direttiva 2008/106/CE secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dal regolamento CE n. 2099/2002.

Art. 26.

Clausola d' invarianza

1. Dall' attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L' Amministrazione e i Ministeri dello sviluppo economico e della salute provvedono all' esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FAZIO, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell' economia e delle finanze*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GELMINI, *Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca*

ROMANO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO



ALLEGATO I

(previsto dall'articolo 2, comma 1)

REQUISITI PER LA FORMAZIONE FISSATI
DALLA CONVENZIONE STCW

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.

2. Qualsiasi riferimento ad un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.

3. I lavoratori marittimi devono possedere le adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del codice STCW, necessarie allo svolgimento delle loro specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera italiana.

4. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di certificati abilitanti in virtù delle disposizioni della Convenzione STCW. Le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:

- a) navigazione;
- b) maneggio e stivaggio del carico;
- c) controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;
- d) macchine e motori marini;
- e) apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
- f) manutenzione e riparazioni;
- g) radiocomunicazioni,

ai seguenti livelli di responsabilità:

- 1) livello direttivo;
- 2) livello operativo;
- 3) livello ausiliario.

5. Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW.

Capo II

COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA

Regola II/1

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT.

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima pari o superiore a 500 GT deve possedere un certificato adeguato.

2. Ogni candidato all'abilitazione deve:

- 2.1. avere almeno 18 anni;

2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore ad un anno nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto oppure aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a tre anni;

2.3. aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;

2.4. avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti conformemente alle norme radio;

2.5. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW.

Regola II/2

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e primi ufficiali di coperta di navi pari o superiori a 500 GT.

1) Comandante e Primo ufficiale di coperta di navi pari o superiori a 3000 GT:

1. ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima pari o superiore a 3000 GT devono possedere un certificato adeguato;

2. ogni candidato all'abilitazione deve:

2.1. avere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:

2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di 12 mesi;

2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;

2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi pari o superiori a 3000 GT.

2) Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra 500 e 3000 GT:

1. ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima tra 500 e 3000 GT deve possedere un certificato adeguato;

2. ogni candidato all'abilitazione deve:

2.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT;



2.2. per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT e aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;

2.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi tra 500 e 3000 GT.

Regola II/3

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti di navi inferiori a 500 GT.

1) Navi non adibite a viaggi costieri:

1. ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per navi pari o superiori a 500 GT;

2. ogni comandante in servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato per il servizio in qualità di comandante di navi tra 500 e 3000 GT.

2) Navi adibite a viaggi costieri:

Ufficiale responsabile della guardia di navigazione:

1. ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato;

2. ogni candidato all'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:

2.1. avere almeno 18 anni;

2.2. aver effettuato:

2.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dall'amministrazione; oppure

2.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a tre anni;

2.2.3. avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove necessari per espletare i servizi radio definiti conformemente alle norme radio;

2.2.4. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza lorda inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri;

Comandante:

1. ogni comandante che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato;

2. ogni candidato all'abilitazione in qualità di comandante di navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:

2.1. avere almeno 20 anni;

2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di 12 mesi;

2.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti ed avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri;

3. l'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti inattuabili, può nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.

Regola II/4

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione.

1. Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima pari o superiori a 500 GT, che non sia un comune che stia compiendo la formazione o un comune i cui compiti, mentre è di guardia, sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.

2. Ogni candidato all'abilitazione deve avere:

2.1. almeno 16 anni;


2.2. aver effettuato:

2.2.1. un servizio di guardie di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; oppure

2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a 6 mesi;

2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.

3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un comune qualificato.



Capo III
REPARTO MACCHINE

Regola III/1

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato.

1. Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 KW, deve possedere un certificato adeguato.

2. Ogni candidato all'abilitazione deve:

2.1. avere almeno 18 anni;

2.2. aver prestato non meno di sei mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine conformemente alla sezione A-III/1 del codice STCW;

2.3. aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione e di formazione riconosciuti della durata di almeno 30 mesi, comprendenti un periodo di formazione a bordo che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW.

Regola III/2

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione di potenza pari o superiore a 3000 KW.

1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, deve possedere un certificato adeguato.

2. Ogni candidato all'abilitazione deve:

2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina e:

2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;

2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 36 mesi, di cui non meno di 12 mesi prestati in qualità di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilità, essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;

2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.

Regola III/3

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 KW.

1. Ogni direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 KW, deve possedere un certificato adeguato.

2. Ogni candidato all'abilitazione deve:

2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di responsabile della guardia in macchina e:

2.1.1. per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, aver prestato servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;

2.1.2. per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 24 mesi di cui non meno di 12 mesi come primo ufficiale di macchina;

2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.

3. Ogni ufficiale di macchina che sia abilitato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 KW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3000 KW purché abbia prestato non meno di 12 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale di macchina a livello direttivo e il certificato attesti tale circostanza.

Regola III/4

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato.

1. Ogni comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato, su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di potenza pari superiore a 750 KW, che non sia un comune che stia compiendo la formazione o un comune i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazioni, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.

2. Ogni candidato all'abilitazione deve:

2.1. avere almeno 16 anni;



2.2. aver effettuato:

2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica, oppure

2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;

2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.

3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1. e 2.2.2. devono essere associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un comune qualificato.

*Capo IV*PERSONALE ADDETTO ALLE RADIOCOMUNICAZIONI
E AI SERVIZI RADIO

Nota esplicativa: le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla SOLAS 74, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella SOLAS 74, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'Organizzazione marittima internazionale.

Regola IV/1

Applicazione.

1. Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del presente capitolo si applicano al personale addetto ai servizi radio su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla SOLAS 74, nella versione modificata.

2. Il personale addetto ai servizi radio su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capitolo IV della SOLAS 74, non è obbligato a conformarsi alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, il personale addetto ai servizi radio su tali navi deve conformarsi alle norme radio. L'amministrazione provvede affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per il personale addetto ai servizi radio come prescritto dalle norme radio.

Regola IV/2

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale addetto ai servizi radio GMDSS.

1. Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio.

2. Inoltre, ogni candidato all'abilitazione, a norma della presente regola, al servizio su navi che, ai sensi della SOLAS 74, nella versione modificata, devono disporre di un'apparecchiatura radio, deve:

2.1. avere almeno 18 anni;

2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.

*Capo V*REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI

Regola V/1

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna.

1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e mandati ad assumere responsabilità in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi cisterna devono aver frequentato con esito positivo un corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai corsi di formazione previsti alla regola VI/1 e devono:

1.1. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a tre mesi su navi cisterna, al fine di acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in materia di sicurezza; oppure

1.2. aver frequentato un corso riconosciuto sulle problematiche specifiche delle navi cisterna comprendente almeno il programma previsto per detto corso alla sezione A-V/1 del codice STCW.

Tuttavia l'amministrazione può ritenere sufficiente un periodo di servizio di navigazione sotto supervisione inferiore a quello prescritto al punto 1.1 purché sussistano le seguenti condizioni:

1.2.1. il periodo non sia inferiore a un mese;

1.2.2. la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3000 t;

1.2.3. la durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante il periodo considerato non ecceda le 72 ore;

1.2.4. le caratteristiche operative della nave cisterna, il numero di viaggi e le operazioni di carico e scarico effettuati nel periodo considerato consentano l'acquisizione di conoscenze e di esperienza pratica del medesimo livello.

2. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, oltre ad avere i requisiti di cui ai precedenti punti 1.1 o 1.2. devono:

2.1. avere un'esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita su navi cisterna dello stesso tipo di quella su cui prestano servizio;

2.2. aver seguito con esito positivo un programma di formazione specializzato, comprendente almeno le materie indicate alla sezione A-V/1 del codice STCW adeguate ai propri compiti sulla nave petroliera, nave chimichiera o nave gasiera su cui prestano servizio.



3. L'amministrazione provvede affinché ai comandanti e agli ufficiali aventi i requisiti di cui al punto 1 o 2, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato adeguato o sia debitamente convalidato un certificato esistente. Ad ogni comune avente gli stessi requisiti deve essere parimenti rilasciato o convalidato un certificato.

Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri ro-ro.

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.

2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

3. La gente di mare che è tenuta a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 7 e 8 deve, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o deve dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti, nei cinque anni precedenti.

4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, punto 1, del codice STCW.

5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 2, del codice STCW.

6. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 3, del codice STCW.

7. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 4, del codice STCW.

8. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 5, del codice STCW.

9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.

Regola V/3

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro.

1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.

2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

3. La gente di mare che è tenuta a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 7 e 8 deve, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o deve dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti, nei cinque anni precedenti.


4. Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, punto 1, del codice STCW.

5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, punto 2, del codice STCW.

6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/3, punto 3, del codice STCW.

7. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati responsabilità specifiche per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, punto 4, del codice STCW.

8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato nella sezione A-V/3, punto 5, del codice STCW.



9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.

Capo VI

FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA,
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALL'ASSISTENZA MEDICA
E ALLA SOPRAVVIVENZA

Regola VI/1

Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutti i lavoratori marittimi.

1. Alla gente di mare devono essere impartiti l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato.

Regola VI/2

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza).

1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza deve:

1.1. avere almeno 18 anni;

1.2. avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 12 mesi oppure aver frequentato un corso di formazione riconosciuto ed avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 6 mesi;

1.3. avere una competenza del livello prescritto alla sezione A-VI/2, punti da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio.

2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di battelli di emergenza deve:

2.1. possedere un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;

2.2. aver frequentato un corso di formazione riconosciuto;

2.3. avere una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, punti da 5 a 8, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di battelli di emergenza.

Regola VI/3

Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.

1. La gente di mare addetta al controllo di operazioni antincendio deve aver superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'orga-

nizzazione, le tattiche e il comando conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/3 del codice STCW e deve avere una competenza del livello ivi indicato.

2. Qualora l'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato adeguato, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.

Regola VI/4

Requisiti minimi obbligatori in materia di pronto soccorso e assistenza medica.

1. La gente di mare addetta al servizio di pronto soccorso a bordo di navi deve avere una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, punti da 1 a 3, del codice STCW.

2. La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di navi hanno una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, punti da 4 a 6, del codice STCW.

3. Qualora l'addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato adeguato, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica.

Capo VII

CERTIFICATI ALTERNATIVI

Regola VII/1

Rilascio di certificati alternativi.

1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III del presente allegato, le amministrazioni competenti di cui all'art. 3 rilasciano o autorizzano il rilascio di certificati diversi da quelli sopra menzionati, a condizione che:

1.1. le relative funzioni e gradi di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso rientrano tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 e A-IV/2 del codice STCW ed identici a quelli ivi indicati;



1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilità che sono attestati da tali certificati e convalide;

1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capitoli II e III del presente allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;

1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità alle norme radio;

1.5. i certificati siano rilasciati a norma dell'articolo 12 del presente decreto e delle disposizioni del capitolo VII del codice STCW.

2. Nessun certificato ai sensi del presente capitolo può essere rilasciato prima che l'amministrazione competente abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.

Regola VII/2

Abilitazione della gente di mare.

1. Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una o più funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, del capo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4 del capo III o A-IV/2 del capo IV del codice STCW deve possedere un certificato adeguato.

Regola VII/3

Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi.

1. L'amministrazione competente che decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, deve provvedere affinché siano rispettati i seguenti principi:

1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento marino di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capi;

1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capi.

2. Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:

2.1. la gente di mare abilitata ai sensi del sistema di cui ai capi II e/o III e quella abilitata ai sensi del capo VII sia in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme;

2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.

3. Il rilascio di qualunque certificato alternativo ai sensi del presente capo non deve essere finalizzato:

3.1. a ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;

3.2. ad abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; oppure

3.3. a consentire l'assegnazione, nell'arco di un solo turno di guardia, di compiti misti di guardia in macchina e di guardia in coperta al possessore di un unico certificato.

4. Alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.

5. I principi di cui ai punti 1 e 2 del presente capitolo devono garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.

ALLEGATO II

(previsto dall'articolo 20, comma 1)

A) Criteri per il riconoscimento dei certificati adeguati o certificati emessi da un Paese terzo.

1. Il Paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW.

2. Il Paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come Paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW.

3. La Commissione europea, assistita dall'Agenzia e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, si è accertata, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW.



4. Lo Stato membro non ha ancora concluso un accordo con il Paese terzo interessato secondo cui ogni significativo cambiamento, apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW, sarà tempestivamente notificato.

5. Gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello direttivo, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello direttivo che sono autorizzati a svolgere.

6. Se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un Paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW.

B) Procedure per il riconoscimento di certificati adeguati emessi da un Paese terzo.

2. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvedere a raccogliere le informazioni di cui al punto 3, lettera A), del presente allegato e procedere ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del Paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale Paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW, e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.

3. Se entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del Paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto Paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III.

4. Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II, lettera A), punti 4 e 5.

5. Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie C, entro il 14 giugno 2005.

6. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù dell'allegato IV.

7. La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei Paesi terzi riconosciuti. L'elenco è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie C.

C) Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di istituti, enti o società di formazione marittima e di programmi e corsi di istruzione e di formazione marittima.

I. Un istituto, ente o società di formazione marittima, al fine di ottenere l'idoneità a svolgere corsi e programmi di istruzione e formazione considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, deve:

1. aver assunto insegnanti che:

1.1. hanno la necessaria conoscenza del programma di formazione e comprendano gli obiettivi specifici di formazione del particolare tipo di formazione da impartire;

1.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire;

1.3. se sono utilizzati simulatori:

1.3.1. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche d'insegnamento basate sull'uso di simulatorie;

1.3.2. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;

2. avere assunto supervisori della formazione, con competenze specifiche per i programmi e corsi di formazione riconosciuti da tenersi presso l'istituto, ente o società, che hanno una conoscenza approfondita di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti che sono chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici degli stessi;

3. avere assunto esaminatori che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che:

3.1. hanno un livello adeguato di comprensione e conoscenza delle competenze che sono chiamati a valutare;

3.2. sono qualificati per le funzioni oggetto della valutazione;

3.3. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione;

3.4. hanno acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione e,

3.5. se l'oggetto della valutazione richiede l'uso di simulatori, hanno maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di simulatore da utilizzare, sotto la supervisione e con piena soddisfazione di un esaminatore esperto;

4. conservare registri con i dati relativi a tutti i certificati e i diplomi rilasciati agli studenti che completano la loro istruzione e formazione marittime presso l'istituto, ente o società contenenti informazioni dettagliate sull'istruzione e la formazione impartite, le relative date, oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni studente;

5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione;



6. controllare costantemente la propria attività di formazione e valutazione attraverso un sistema di standard qualitativi volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, ente o società, ivi inclusi quelli concernenti le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori;

7. essere sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque anni da parte di persone adeguatamente qualificate, non direttamente coinvolte nelle attività di formazione o valutazione in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad ogni livello nell'ambito dell'istituto, ente o società, sono gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo interno, onde garantirne l'idoneità ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti.

II. Un programma o corso di formazione, per essere riconosciuto rispondente ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, deve:

1. essere strutturato secondo programmi scritti che prevedano i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale didattico necessari per conseguire i livelli prescritti adeguato;

2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone qualificate in conformità dei paragrafi I.1, I.2 e I.3.

ALLEGATO III

(previsto dall'articolo 20, comma 4)

A) Procedura del Comitato.

1. La Commissione europea è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.

2. La Commissione europea nel decidere in merito al riconoscimento di un Paese terzo applica gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in otto settimane.

B) Mancata conformità.

1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, lettera A), quando uno Stato membro, ovvero la Commissione europea, ritiene che un Paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW, ne informa quanto prima la Commissione europea, ovvero gli Stati membri, precisando i motivi.

2. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui al punto 1. della lettera A) del presente allegato.

3. Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un Paese terzo ne informa immediatamente la Commissione europea e tutti gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.

4. La Commissione europea, assistita dalla Agenzia europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del Paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della Convenzione STCW.

5. Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della Convenzione STCW la Commissione europea notifica al Paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto Paese è revocata entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per il assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW.

6. La decisione in merito alla revoca del riconoscimento viene presa secondo la procedura di regolamentazione di cui alla lettera A) del presente allegato, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro.

7. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.


8. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del Paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.

C) Rivalutazione.

1. La Commissione europea, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei Paesi terzi riconosciuti, compresi quelli indicati nell'allegato II, lettera B), punto 4, secondo la procedura ai sensi dell'articolo 20, comma 4, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II, lettera A) e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.

2. La Commissione europea definisce i criteri di priorità per la valutazione di detti Paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 21 e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai Paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.

3. La Commissione europea presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.



D) Controllo periodico dell'adempimento.

1. La Commissione europea, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'art. 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla direttiva 2008/106/CE.

ALLEGATO IV

(previsto dall'articolo 3, comma 2)

MODALITÀ PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI

1. Validità dei certificati.

I certificati adeguati di cui all'articolo 2, lettera *pp*), rilasciati al personale marittimo, redatti in lingua italiana e in lingua inglese, ad eccezione di quelli di cui alla Regola II/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia di coperta, ovvero, di cui alla Regola III/4 della Convenzione STCW, abilitanti a comune in servizio di guardia in macchina, sono soggetti a rinnovo da parte delle autorità marittime di iscrizione del marittimo, dopo sessanta mesi dal loro rilascio.

2. Condizioni di rinnovo.

L'autorità marittima di iscrizione, che ha rilasciato il certificato adeguato, provvede al rinnovo dello stesso se il marittimo è in possesso dei requisiti di idoneità fisica, degli addestramenti specifici richiesti dalle funzioni del certificato stesso in corso di validità, e ha soddisfatto, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

a) abbia effettuato almeno dodici mesi di navigazione, anche non continuativi, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare o in funzioni equivalenti svolte nella qualifica immediatamente inferiore;

b) abbia effettuato, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato, un periodo di navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con funzioni immediatamente inferiori;

c) abbia superato, con esito favorevole, un esame sui programmi di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Parte prima - n. 13 del 16 gennaio 2008), atto a dimostrare di possedere la competenza professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato posseduto.

Il requisito di cui alla lettera *a)*, è soddisfatto se il titolare del certificato da rinnovare è stato imbarcato a bordo di aliscafi, o mezzi veloci o unità in servizio di rimorchio, anche portuale, ovvero unità da diporto o da pesca di tonnellaggio inferiore a 500 GT per la sezione coperta, ovvero con la potenza di propulsione inferiore a 750 KW per la sezione macchina, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, precedenti la scadenza del certificato stesso.

3. Navigazione utile ai fini del rinnovo.


Ai fini del rinnovo del certificato adeguato, rilasciato a comandante e 1° Ufficiale su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero a direttore e 1° Ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, è considerata utile la navigazione effettuata su navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT ovvero con motore principale con potenza di propulsione tra 750 e 3000 KW.

Fatte salve le disposizioni di cui al secondo capoverso del punto 2, ai fini del rinnovo del certificato adeguato, al comandante e 1° Ufficiale di coperta su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero al direttore e 1° Ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW, se più del cinquanta per cento (più di sei mesi) del periodo totale di navigazione richiesto sia stato effettuato su navi con tonnellaggio inferiore a 500 GT, ovvero potenza propulsiva inferiore a 750 KW, al marittimo è rilasciato il certificato adeguato con l'abilitazione per navi di stazza tra 500 e 3000 GT ovvero di potenza propulsiva 750 e 3000 KW.

4. Navigazione parziale.

Al marittimo che non ha completato il prescritto periodo di navigazione richiesto per il rinnovo del certificato adeguato, ma che ha effettuato almeno sei mesi di navigazione, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato stesso, secondo quanto stabilito dal punto 3, il certificato è rinnovato se supera, entro dodici mesi dalla scadenza del certificato adeguato da rinnovare, con esito favorevole, la prova pratica di aggiornamento, da sostenersi, a seconda della categoria di appartenenza, secondo le prescrizioni di cui al decreto dirigenziale 7 marzo 2007. Il periodo quinquennale di validità del certificato decorre dalla data di precedente scadenza.

Al marittimo che ha effettuato periodi di navigazione inferiori a sei mesi o che non ha effettuato alcun periodo di navigazione, il certificato è rinnovato qualora abbia frequentato nei dodici mesi precedenti, ovvero nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione e purché soddisfi uno dei



requisiti previsti dal punto 2, lettere *b)* o *c)*. Il periodo quinquennale di validità del certificato decorre dalla data di precedente scadenza.

Il marittimo che non soddisfa i requisiti di cui al punto 2, lettere *b)* o *c)*, ma che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nei dodici mesi successivi la scadenza del certificato, ottiene il rilascio del certificato adeguato con l'abilitazione immediatamente inferiore a quella indicata dal certificato adeguato scaduto.

Il marittimo in possesso di un certificato adeguato scaduto e mai rinnovato ovvero di un titolo professionale non convertito, può ottenere il rilascio di un nuovo certificato adeguato alle seguenti condizioni:

a) aver sostenuto con esito favorevole un esame sui programmi di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Parte prima - n.13 del 16 gennaio 2008, atto a confermare il mantenimento delle competenze professionali necessarie per l'assolvimento delle funzioni relative al certificato ovvero al titolo posseduto;

b) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento previsti per l'abilitazione richiesta.

5. Equipollenze.

Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato e del rinnovo degli attestati di addestramento conseguito, sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le occupazioni alternative di seguito elencate svolte per almeno trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato:

a) personale militare in S.P.E. del Corpo delle capitanerie di porto;

b) piloti del porto;

c) comandanti di ormeggio;

d) ispettori di organismi di classifica;

e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali;

f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso società di armamento.

Le occupazioni alternative, di cui al precedente capoverso, sono certificate a cura del datore di lavoro ovvero dall'ente presso cui il personale ha prestato la propria opera.

I soggetti che hanno iniziato una delle occupazioni alternative sopra citate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e in possesso di un certificato adeguato scaduto, conseguono il certificato stesso, purché:

abbiano superato i corsi di formazione previsti per la certificazione richiesta;

abbiano svolto l'occupazione alternativa per non meno di trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la richiesta di rilascio del certificato adeguato.

6. Validità degli attestati di superamento dei corsi di addestramento.

Le attestazioni di addestramento conseguito, rilasciate dopo l'entrata in vigore del decreto sono conformi al modello di cui all'allegato VII, hanno validità quinquennale e si rinnovano a condizione che il marittimo abbia effettuato i prescritti dodici mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato.

Il modello di cui all'allegato VII ha la stessa data di emissione e di scadenza del certificato adeguato.

Se il marittimo che chiede il rilascio, ovvero il rinnovo del certificato adeguato non è in possesso dell'addestramento specifico richiesto dalla Regola STCW V, il certificato è rilasciato con la limitazione «Non valido su navi cisterna, petroliere, gasiere, ro-ro, e passeggeri» in italiano, «Not valid on ships liquified gas tanker, chemical tanker, oil tanker, ro-ro, other than ro-ro passenger ship» in inglese, in relazione all'addestramento specifico mancante.

Analogamente, l'attestato dell'addestramento conseguito reca la dicitura, in corrispondenza dell'addestramento specifico, «non abilitato» in italiano, «not qualified» in inglese.


Se l'abilitazione indicata nel certificato adeguato da rinnovare non prevede alcuni dei corsi di addestramento riportati sul modello di cui all'allegato VII, l'autorità marittima appone la dicitura «non prescritto» in italiano e «not required» in inglese.

7. Proroga di validità.

Il marittimo che, al momento della scadenza del certificato adeguato, è imbarcato all'estero si reca presso la rappresentanza diplomatica consolare italiana al fine di ottenere la proroga «fino allo sbarco» della validità del certificato adeguato da rinnovare.

Analogamente, i marittimi che al momento della scadenza del certificato adeguato sono imbarcati sul territorio nazionale, ottengono la suddetta proroga dall'autorità marittima presso il porto di attracco dell'unità.

Il marittimo che abbia conseguito la proroga, al momento del rientro in Italia ovvero allo sbarco, si reca per il rinnovo presso l'autorità marittima di iscrizione che ha rilasciato il certificato adeguato.



ALLEGATO V

(previsto dall'articolo 10, comma 1)

MODELLO CERTIFICATO ADEGUATO

Fronte

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI <i>Ministry of Infrastructure and Transport</i>		Autorità Marittima / <i>Maritime Authority</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Certificato rilasciato secondo le disposizioni della Convenzione Internazionale sugli Standards di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i marittimi, 1978, nella sua versione aggiornata.
Certificate issued under the provision of International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, on its up-to-date version.

Si certifica che il marittimo
The Government of Italy certifies that the seafarer

Cognome e nome / *Surname and name* _____ Matricola n. / *Seaman's book No* _____

È stato debitamente qualificato in conformità con le disposizioni della Regola _____ della sopracitata Convenzione, nella sua versione aggiornata, per lo svolgimento delle seguenti funzioni, a livello e con le limitazioni specificate, fino alla data di scadenza del presente certificato o delle sue estensioni di validità come appreso indicato:
Has been found duly qualified in accordance with the provisions of Regulation _____ of the above Convention, on its up-to-date version, and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitation indicated, until the date of expiry of this certificate or any extension of its validity as may be shown overleaf:

Funzioni / <i>Function</i>	Livello / <i>Level</i>	Eventuali limitazioni / <i>Limitation (if any)</i>

Il legittimo titolare del presente certificato può assumere la seguente qualifica prevista dalle vigenti tabelle di armamento approvate dall'Amministrazione:
The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

Capacità / *Capacity* _____

Limitazioni / *Limitations (if any)* _____

Data di nascita del titolare del certificato / *Date of birth of the holder of the certificate* _____ Certificato n. / *Certificate No* _____

Firma del titolare del certificato / *Signature of the holder of the certificate* _____

Emesso il / *Issued on* _____

Valuto fino al / *Validty until* _____



IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of duly authorized Officer


Name of duly authorized Officer





Fotografia del titolare del certificato
Photograph of the holder of the certificate

L'originale del presente certificato deve essere tenuto a bordo, ai sensi della Regola I/2, paragrafo 9, della Convenzione IMO STCW/78, nella sua versione aggiornata.
The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9, of the IMO STCW/78 Convention, on its up-to-date version, while serving on a ship.



Retro

<p>La validità del presente certificato è estesa fino al / <i>The validity of this certificate is hereby extended until</i></p>	
<p>Timbro ufficiale / <i>Official seal</i></p>	<p>IL COMANDANTE DEL PORTO</p> <p>_____ <i>Signature of duly authorized officer</i></p> <p>_____ <i>Name of duly authorized officer</i></p>
<p>_____ <i>Date of revalidation / Date of revalidation</i></p>	

<p>La validità del presente certificato è estesa fino al / <i>The validity of this certificate is hereby extended until</i></p>	
<p>Timbro ufficiale / <i>Official seal</i></p>	<p>IL COMANDANTE DEL PORTO</p> <p>_____ <i>Signature of duly authorized officer</i></p> <p>_____ <i>Name of duly authorized officer</i></p>
<p>_____ <i>Date of revalidation / Date of revalidation</i></p>	

<p>La validità del presente certificato è estesa fino al / <i>The validity of this certificate is hereby extended until</i></p>	
<p>Timbro ufficiale / <i>Official seal</i></p>	<p>IL COMANDANTE DEL PORTO</p> <p>_____ <i>Signature of duly authorized officer</i></p> <p>_____ <i>Name of duly authorized officer</i></p>
<p>_____ <i>Date of revalidation / Date of revalidation</i></p>	

I.P.Z.E. S.p.A. OFF. C.V. ROMA



ALLEGATO VI

(previsto dall'articolo 10, comma 1)
MODELLO DEL CERTIFICATO DI CONVALIDA

Fronte

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI <i>Ministry of Foreign Affairs</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; font-size: 2em; font-weight: bold;">I</div>	AMBASCIATA D'ITALIA / CANCELLERIA CONSOLARE DI
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Convalida attestante il riconoscimento di un certificato rilasciato secondo le disposizioni della Convenzione Internazionale sugli Standards di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i marittimi, 1978, nella sua versione aggiornata.
Endorsement attesting the recognition of a certificate issued under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, on its up-to-date-version.

Si attesta che il certificato n. rilasciato in data al Sig.
We, hereby, state that the certificate No issued on to Mr.

Cognome e nome Matricola n.
Surname and name Seaman's book No

Da o per conto dell' Autorità dello Stato di
By or behalf of the Government of

è stato riconosciuto in conformità con le disposizioni della regola I/10 della sopra citata Convenzione, nella sua versione aggiornata, ed il legittimo titolare è abilitato allo svolgimento delle seguenti funzioni, al livello e con le limitazioni specificate, fino alla data di scadenza della presente convalida delle sue estensioni di validità come appresso indicato:
is duly recognized in accordance with the provisions of regulation I/10 of the above Convention, on its up-to-date version, and the lawful holder is authorized to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated, until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf:

Funzioni / Function	Livello / Level	Eventuali limitazioni / Limitation (if any)

Il legittimo titolare della presente convalida può assumere la seguente qualifica prevista dalle vigenti tabelle di armamento approvate dall'Amministrazione:
The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

Qualifica / Capacity
 Limitazioni / Limitations (if any)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; margin: 0 auto;"> MARCA DA BOLLO </div>	Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente <i>Seal and signature of the representative of the competent Authority</i>
Data di nascita del titolare del certificato <i>Date of birth of the holder of the certificate</i>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 80px; margin: 0 auto;"></div>
Firma del titolare del certificato <i>Signature of the holder of the certificate</i>	Fotografia del titolare del certificato / Photograph of the holder of the certificate
Convalida n. <i>Endorsement No</i>	emessa il scadenza il <i>issued on expiry date</i>



Retro

<p>La validità della presente convalida è estesa fino al <i>The validity of this endorsement is hereby extended until</i></p> <p>_____</p> <p>Timbro Ufficiale / <i>Official seal</i></p> <p>_____</p> <p>Data di rinnovo <i>Date of revalidation</i></p>	<p>_____</p> <p>Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente <i>Seal and signature of the representative of the competent Authority</i></p>
<p>La validità della presente convalida è estesa fino al <i>The validity of this endorsement is hereby extended until</i></p> <p>_____</p> <p>Timbro Ufficiale / <i>Official seal</i></p> <p>_____</p> <p>Data di rinnovo <i>Date of revalidation</i></p>	<p>_____</p> <p>Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente <i>Seal and signature of the representative of the competent Authority</i></p>
<p>La validità della presente convalida è estesa fino al <i>The validity of this endorsement is hereby extended until</i></p> <p>_____</p> <p>Timbro Ufficiale / <i>Official seal</i></p> <p>_____</p> <p>Data di rinnovo <i>Date of revalidation</i></p>	<p>_____</p> <p>Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente <i>Seal and signature of the representative of the competent Authority</i></p>

L'originale della presente convalida deve essere tenuto a bordo, ai sensi della Regola I/2, paragrafo 9, della Convenzione IMO STCW/78, nella sua versione aggiornata.
The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9, of the IMO STCW/78 Convention, on its up-to-date version, while serving on a ship.

IPZS, S.p.A. - OFF. C.V. - ROMA



ALLEGATO VII

(previsto dall'articolo 7, comma 4)

MODELLO ATTESTATO DELL'ADDESTRAMENTO CONSEGUITO

Fronte



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Ministry of Infrastructures and Transports
CAPITANERIA DI PORTO

Maritime Authority

nato il

born

Codice fiscale

Fiscal code

Si certifica che il Sig.
 We hereby certify that Mr.
 Matricola n.

Seaman's book no.

risulta aver effettuato con esito positivo i corsi di seguito indicati, ai sensi delle Regole STCW di fianco indicate:
 has attended with positive result the following courses in accordance with regulation stated beside:

CORSO DI ADDESTRAMENTO <i>Training course</i>	NUMERO ATTESTATO <i>Certificate's Number</i>	REGOLA CONVENZIONE STCW <i>Stcw Convention Regulation</i>
ANTINCENDIO DI BASE <i>Basic firefighting</i>		Reg. VI/1 Sez. A-VI/1-2
SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO <i>Personal survival technics</i>		
ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO SANITARIO ELEMENTARE <i>Elementary first aid</i>		
PSSR <i>Personal safety and social responsibilities</i>		
ANTINCENDIO AVANZATO <i>Advanced firefighting</i>		Reg. VI/3 Sez. A-VI/3
RADAR OSSERVATORE NORMALE <i>Radar observation and plotting</i>		Reg. II/1 Reg. II/3
RADAR - A.R.P.A. <i>Use of automatic radar plotting aids (operational level)</i>		Reg. II/1
RADAR - A.R.P.A. - BRIDGE TEAM WORK - RICERCA E SALVATAGGIO - Radar arpa Bridge team work search and rescue (management level)		Reg. II/2
FAMILIARIZZAZIONE PER NAVI GASIERE, CHIMICHIERE E PETROLIERE <i>Liquefied gas tankers, chemical tankers, oil tankers familiarization</i>		Reg. V/1-1
SICUREZZA NAVI PETROLIERE <i>Specialized training for oil tankers</i>		Reg. V/1-2
SICUREZZA NAVI GASIERE <i>Specialized training for liquefied gas tankers</i>		Reg. V/1-2
SICUREZZA NAVI CHIMICHIERE <i>Specialized training for chemical tankers</i>		Reg. V/1-2
ADDESTRAMENTO NAVI PASSEGGERI RO/RO <i>Ro-Ro</i> <i>passenger ships</i>		Reg. V/2
ADDESTRAMENTO NAVI PASSEGGERI DIVERSE DAL TIPO RO-RO <i>Passenger ships other than Ro-Ro passenger ships</i>		Reg. V/3
MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO - <i>Proficiency in survival craft and rescue boats</i>		Reg. VI/2-1
MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI EMERGENZA VELOCI <i>Proficiency in fast rescue boats</i>		Reg. VI/2-2

Data emissione
 Issued date

Data di scadenza
 Expiry date

Bollo € 14,62

Timbro e firma dell'Autorità Marittima
 Official Seal and Signature of duly authorized official



Retro

La validità del presente certificato è estesa fino al / *The validity of this certificate is hereby extended until*

Timbro ufficiale / *Official seal*

IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of duly authorized official

Name of duly authorized official

Data di riconvalida / *Date of revalidation*

La validità del presente certificato è estesa fino al / *The validity of this certificate is hereby extended until*

Timbro ufficiale / *Official seal*

IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of duly authorized official

Name of duly authorized official

Data di riconvalida / *Date of revalidation*

La validità del presente certificato è estesa fino al / *The validity of this certificate is hereby extended until*

Timbro ufficiale / *Official seal*

IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of duly authorized official

Name of duly authorized official

Data di riconvalida / *Date of revalidation*



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo degli articoli 1 e 5 e dell'allegato A della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 5 (*Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino principi fondamentali nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.»


«ALLEGATO A
(Art. 1, commi 1 e 3)

2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE (9);

2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);



2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata);

2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifiusione);

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifiusione);

2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;

2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà ».

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, edizione speciale.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214, supplemento ordinario.

— La legge 21 novembre 1985, n. 739, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1985, n. 295, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2009, n. 3.

— Il decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare.»

— La direttiva 94/58/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. L 319.

— La direttiva 98/35/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 giugno 1998, n. L 172.

— Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2005, n. 145.

— La direttiva 1999/63/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. L 167.

— Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2005, n. 153.

— La direttiva 2002/84/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.»

— La direttiva 2003/103/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 dicembre 2003, n. L 326.

— La direttiva 2005/23/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 9 marzo 2005, n. L 62.

— La direttiva 2001/25/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 18 maggio 2001, n. L 136.

— La direttiva 2008/106/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 3 dicembre 2008, n. L 323.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.»

— La direttiva 2005/45/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255.

— La direttiva 2001/25/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 18 maggio 2001, n. L 136.

Note all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, si vedano le note alle premesse.

— Il comma 2 dell'art. 16 del citato codice della navigazione approvato con regio decreto n. 327 del 1942, così recita:

«Art. 16 (*Circoscrizione del litorale della Repubblica*). — Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.»



— Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato col citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, così recita:

«Art. 2 (*Mare territoriale*). — Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.»

— Il comma 1, art. 1, punti 37, 39 e 40, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1992, n. 17, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 1 (*Denominazioni e definizioni*). — 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione:

1)-36) (*omissis*);

37) navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;

38) navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa;

39) navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;

40) navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa;

(*omissis*).»

— Per la legge 21 novembre 1985, n. 739, si vedano le note alle premesse.

— La legge 23 maggio 1980, n. 313, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1980, n. 190, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2011, n. 96.

— L'art. 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324, così recita:

«Art. 3 (*Istituzione di un comitato*). — 1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ("comitato COSS").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 8 della stessa.

I termini stabiliti all'art. 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'art. 5-bis, paragrafi da 1 a 4, e l'art. 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 8 della stessa.»

— Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, è pubblicato nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 124 e 127 del citato codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, così recita:

«Art. 124 (*Rilascio dei documenti di abilitazione*). — Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell'art. precedente è di competenza del direttore marittimo.

Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.»

«Art. 127 (*Assunzione all'estero*). — All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovrintende l'autorità consolare.»

Note all'art. 6:

— L'art. 123 del citato codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, così recita:

«Art. 123 (*Titoli professionali del personale marittimo*). — Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione.

Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:

a. medico di bordo;

b. marconista.

I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.

Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.

I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento.»

Note all'art. 7:

— L'art. 292-bis del citato codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, così recita:


«Art. 292-bis (*Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta*). — A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.»

Note all'art. 12:

— Il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1934, n. 4.

— La legge 22 gennaio 1934, n. 244, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1934, n. 50.



Note all'art. 16:

— Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 del citato decreto legislativo n. 108 del 2005, così recita:

«Art. 3 (*Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili*). — 1. L'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (*Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili*). — 1. Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.

2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti:

a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a:

- 1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e
- 2) 72 ore su un periodo di sette giorni,

ovvero

b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:

- 1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e
- 2) 77 ore su un periodo di sette giorni.

3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.

4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.

5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.

6. I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3.

7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto; le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.

8. I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.

9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali è affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:

a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; nonché

b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.

10. Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.

11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:

a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave;

b) le operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare.

12. Non appena possibile dopo che è stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far sì che i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.»

2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è aggiunto, in fine, l'allegato 2 di cui all'allegato A del presente decreto.”».

«Art. 4 (*Registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili*). — 1. Al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, a bordo di tutte le unità di cui all'art. 1 deve essere presente, a cura dell'armatore, un registro su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.

2. Il modello di registro, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, deve essere conforme al modello di cui all'allegato B del presente decreto.

3. Il registro deve essere presentato, a cura dell'armatore, all'Autorità marittima competente per territorio, la quale constata la conformità del registro al modello stabilito dal presente decreto, appone il proprio visto, la data di vidimazione e la dichiarazione attestante il numero di pagine complessive di cui si compone il registro.

4. Il registro dell'orario di lavoro deve essere tenuto per ordine progressivo di data, di seguito, senza spazi vuoti, senza cancellazione o abrasioni e, laddove necessario, le correzioni o rettifiche devono essere eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile.

5. Il lavoratore marittimo deve ricevere a cura dell'armatore una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall'ufficiale da lui delegato e dal marittimo stesso.

6. Il modello di registro deve essere esaminato e vistato in occasione delle visite di cui all'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, effettuate dagli organi di vigilanza mediante le Commissioni territoriali indicate all'art. 31 del citato decreto legislativo. Ove le visite periodiche non siano previste, il modello di registro va comunque vistato, a cadenza biennale, a cura dell'Autorità marittima.»

«Art. 5 (*Obblighi dell'armatore e del comandante*). — 1. L'armatore della nave deve fornire al comandante le risorse necessarie per poter organizzare il lavoro a bordo nel rispetto delle finalità di cui all'art. 6.

2. Il comandante della nave adotta tutti i provvedimenti necessari per far sì che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente decreto siano rispettate.»

«Art. 6 (*Definizione delle tabelle di armamento in relazione all'orario di lavoro*). — 1. La definizione delle tabelle di armamenti di sicurezza delle unità di cui all'art. 1 deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) necessità di evitare o ridurre al minimo, orari eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di nave e di navigazione svolta;

b) necessità di prevedere la presenza a bordo di un numero sufficiente di personale d'equipaggio per garantire la sicurezza e l'efficienza in conformità con la tabella minima d'equipaggio rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»



Note all'art. 18:

— Per il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 22:

— Per il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 23:

— L'art. 1178 del citato codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, così recita:

«Art. 1178. — Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio.

L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell'equipaggio una guire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 1.549.

Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo.»

Note all'art. 24:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, si veda nelle note alle premesse.

— Gli articoli 248, 249, 250, 251, 253, 253-bis, 256, 266, 267, 268, 272, 299 e 300 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, abrogati dal presente decreto, recavano:

«Art. 248 — Capitano di lungo corso.»

«Art. 249 — Capitano superiore di lungo corso.»

«Art. 250 — Aspirante capitano di lungo corso.»

«Art. 251 — Allievo capitano di lungo corso.»

«Art. 253 — Padrone marittimo di prima classe per il traffico.»

«Art. 253-bis — Padrone marittimo di seconda classe per il traffico.»

«Art. 256 — Marinaio autorizzato al traffico.»

«Art. 266 — Capitano di macchina.»

«Art. 267 — Aspirante capitano di macchina.»

«Art. 268 — Allievo capitano di macchina.»

«Art. 272 — Fuochista autorizzato.»

«Art. 299 — Attività di lavoro richiesta per conseguire i titoli professionali.»

«Art. 300 — Velocità delle navi agli effetti dell'imbarco dei capitani superiori di lungo corso e dei capitani di macchina.»

— Si riporta il testo degli articoli 270, 270-bis, 271 e 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, come modificati dal presente decreto:

«Art. 270 (*Meccanico navale di prima classe specializzato*). — Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe specializzato occorrono i seguenti requisiti:

1. essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2. avere compiuto i 21 anni di età;

3. possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare, sezione meccanici navali di Stato o legalmente riconosciuti;

4. avere effettuato 18 mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.

Il tirocinio di navigazione su navi a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore;

5. avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro per la marina mercantile.

Il meccanico navale di prima classe specializzato può:

1. imbarcare:

a. (*abrogata*);

b. (*abrogata*);

c. come ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 4000 tonnellate, con le esclusioni di cui al precedente punto a;

2. assumere la direzione di macchina:

a. (*abrogata*);

b. (*abrogata*);

c. di navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, purché dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione, di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;

d. (*abrogata*).

I meccanici e i motoristi navali della marina militare provenienti dal servizio permanente, entro 5 anni dall'invito in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale specializzato di prima classe, purché abbiano effettuato, prima del congedamento una navigazione complessiva di 4 anni in servizio di macchina.»

«Art. 270-bis (*Meccanico navale di prima classe*). — Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti:

1. essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2. avere compiuto i 21 anni di età;

3. possedere la licenza di scuola media;

4. avere lavorato almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.

Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in qualità di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista.

Il tirocinio di navigazione su navi a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore;

5. avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina e di navigazione un corso integrativo secondo le modalità e i programmi stabiliti con decreto del ministro per la marina mercantile di concerto col ministro per la pubblica istruzione;

6. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro per la marina mercantile.

Il meccanico navale di prima classe può:

1. imbarcare:

a. (*abrogata*);

b. (*abrogata*);

c. (*abrogata*);



2. assumere la direzione di macchina:

a. di navi da carico o adibite al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;

b. di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 400 cavalli asse o ai 450 cavalli indicati purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;

c. di navi da pesca di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;

d. di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina.»

«Art. 271 (*Meccanico navale di seconda classe per motonavi*). — Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti:

1. essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2. avere compiuto i 21 anni di età;

3. avere conseguito la licenza di scuola media;

4. avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato presso istituti scolastici o altri enti autorizzati dal Ministro per la marina mercantile avere effettuato, inoltre, 18 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna, di potenza non inferiore a 100 cavalli asse;

5. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro per la marina mercantile.

Il meccanico navale di seconda classe per motonavi può:

1. imbarcare:

a. (*abrogata*);

b. come ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;

2. assumere la direzione di macchina:

a. su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 800 cavalli asse;

b. (*abrogata*);

c. su motonavi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore a 200 cavalli asse;

d. su motonavi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate;

e. su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, purché, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi.

I secondi capi e i sergenti meccanici e motoristi navali provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare possono, entro 5 anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purché abbiano effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di macchina.»

«Art. 298 (*Navigazione valida per conseguire i titoli professionali*). — (*Abrogato*).

(*Abrogato*).»

— Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 luglio 2008, n. 141 (Regolamento concernente le modalità per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 2008, n. 213.

— Il decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007 (Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 2008, n. 13, supplemento ordinario.

Note all'art. 25:

— Per la direttiva 2008/106/CE, si vedano le note alle premesse.

— Il regolamento CE n. 2099/2002 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi), è pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324.

11G0175

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

